

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014
25/2014/R/IDR**

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO MTI INTRODOTTO CON DELIBERAZIONE 643/2013/R/IDR PER GLI ANNI 2014 E 2015, DELLE TARIFFE E DEI CORRELATI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI PROPOSTI DALLA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) ed, in particolare, l'articolo 34;
- la sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2014 n. 319;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013 n. 267 in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR del 28 novembre 2013 “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determina del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID recante le disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio

idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR (di seguito: determina 2/2013 DSID);

- le comunicazioni trasmesse dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità ha inoltre prefigurato la possibilità di prevedere ulteriori strumenti e schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito in funzione degli obiettivi dai medesimi prefissati;
- in aggiunta, con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- infine, con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dall'ulteriore DCO 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); con l'art. 9 di tale deliberazione sono state altresì introdotte alcune disposizioni di chiusura per le tariffe relative al periodo 2012-2013 non predisposte o non approvate alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione (27 dicembre 2013), prevedendo anche una specifica procedura, caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti;
- in particolare, con il comma 9.3 della citata deliberazione 643/2013/R/IDR, si è previsto che le partite tariffarie risultanti dall'approvazione delle tariffe relative alle annualità 2012 e 2013, se perfezionate ad esercizio 2013 ormai concluso, sono trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nel MTI.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR, prevede, al comma 6.1, che la tariffa sia predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato;
- il medesimo comma prevede che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le rettifichino, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 6.4 del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito, come esplicitato nel piano economico-finanziario, sia effettuata inviando all'Autorità:
 - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
 - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
 - c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
 - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 6.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- con deliberazione 73/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione di linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario dei piani d'ambito, sono state precisate le modalità di trasmissione all'Autorità dei piani economico-finanziari aggiornati e i contenuti minimi della documentazione da inviare unitamente all'istanza di verifica (articolo 2.3):
 - a) i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi forniti dall'Autorità;
 - b) una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
 - c) la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore;
- in data 8 gennaio 2014, l'Ente d'Ambito ha trasmesso, ai sensi della determina DSID n. 2/13, le proprie proposte tariffarie e i correlati piani economico-finanziari per gli anni 2012 e 2013, nonché gli altri elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito delle proposte tariffarie di cui al precedente alinea, la Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha approvato moltiplicatori tariffari, inferiori al limite massimo consentito, proposti dai gestori Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, evidenziando come detti

moltiplicatori garantiscano, in ciascun contesto, l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;

- la Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese non ha presentato istanza, ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 459/2013/R/IDR, pur essendo decorso il termine previsto da tale disposizione, per avvalersi delle maggiori facoltà riconosciute agli Enti d'Ambito in sede di predisposizione tariffaria dalla deliberazione da ultimo citata;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6, della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese ha individuato, tra gli interventi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa, i seguenti:
 - aumento dell'organizzazione produttiva del gestore in tema di logistica, attrezzatura e magazzino materiali e ricambi;
 - attivazione di un dispositivo di monitoraggio operativo nonché di un'opportuna struttura di rapporto con l'utenza;
 - miglioramento del sistema di controllo dei consumi da parte delle utenze servite;
 - attivazione di un programma di adeguamento degli impianti esistenti;
 - implementazione della sicurezza igienico-sanitaria e della funzionalità (incluse le dismissioni di opere obsolete o non più funzionali) delle prese, dei serbatoi, dei piccoli depuratori, delle linee fanghi;
 - automazione degli impianti di trattamento delle acque, finalizzata all'affidabilità, alla sicurezza, alla riduzione degli sprechi, alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento prestazionale;
 - sostituzione di apparecchiature su impianti territoriali per migliorarne la funzionalità e l'affidabilità, standardizzazione ed ottimizzazione delle parti di ricambio per un'elevata efficienza nella manutenzione delle diverse parti del sistema idrico, nella riparazione dei guasti, nella riduzione dei costi di magazzino;
 - sostituzioni di materiali e tubazioni obsolete nelle reti di acquedotto e nelle fognature esistenti;
 - realizzazione di nuove infrastrutture e completamento di impianti sia di trattamento acque sia territoriali, adeguamento del livello prestazionale, implementazione di misure per il risparmio;
 - azioni di grande infrastrutturazione nel settore acquedottistico, interconnessione ove necessario fra reti e zone diverse, per fronteggiare carenze idriche locali e temporanee;
 - azioni di grande infrastrutturazione nel settore del collettamento e della depurazione delle acque reflue, interconnessione ove necessario dei

sistemi fognari, a garanzia di una maggiore efficienza depurativa ed economie di scala a livello gestionale;

- azioni di completamento ed ottimizzazione delle opere di regolazione, di adduzione e di trattamento rispondenti a funzionalità inter-Ambito, a valenza sia regionale che interregionale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 6.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le gestioni di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie e l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e dalla deliberazione 73/2013/R/IDR;
- limitatamente all'annualità 2012 per il gestore Comuni Riuniti s.r.l., nonché alle annualità 2012 e 2013 per le rimanenti gestioni non indicate nell'Allegato A sia necessario completare, nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione delle tariffe, gli approfondimenti previsti dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR tramite ulteriori attività istruttorie relative agli aspetti citati da detta norma, con particolare riferimento alla verifica dei dati forniti e dell'efficienza dei sistemi di misura;
- gli elaborati relativi ai piani economico-finanziari trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto risultino coerenti con le disposizioni delle richiamate deliberazioni 585/2012/R/IDR e 347/2012/R/IDR, nonché, per gli anni successivi al 2013, con le indicazioni contenute nella deliberazione 73/2013/R/IDR;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato A siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di Ambito;

- le proposte tariffarie, di cui all'Allegato A, comunicate all'Autorità appaiano, con le precisazioni in precedenza formulate, adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo considerato dal MTT e ai sensi dell'articolo 2.7, della deliberazione 73/2013/R/IDR, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico (MTI) introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, il procedimento di verifica dei piani economico-finanziari aggiornati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico MTI introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} , proposti dal medesimo Ente d'Ambito, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, ad esclusione del gestore Comuni Riuniti s.r.l. per il quale viene disposto l'aggiornamento per il solo 2013;
3. di utilizzare per i gestori Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, quali valori massimi ai fini dell'effettuazione dei conguagli di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori medi dei moltiplicatori tariffari 2012 e 2013, come riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, ridotto a seguito dei rilievi sopra formulati;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni